



# COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

## Provincia di Caserta

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello - Iscrizione negli elenchi Comunali.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

**Vista** la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978;

### RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951 e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro il 31 Luglio 2023 per iscriversi negli elenchi comunali;

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune o scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sanfeliceacancello.ce.it](http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it) dovranno pervenire, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, entro e non oltre il 31 luglio p.v., per posta raccomandata a.r. ovvero mediante consegna diretta all'Ufficio Elettorale dell'Ente o per posta certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it).

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 29/04/2023

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Savina Macchiarella**